

COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA



Originale informatico
sottoscritto con firma
digitale ai sensi del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 IN DATA 30-12-2022**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

Il giorno **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **12:15** in videoconferenza sulla piattaforma Whatsapp, come previsto con il Regolamento per la disciplina delle sedute consiliari in videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 20.04.2022

il Commissario Straordinario **dott.ssa Renata Carletti**

con i poteri del Consiglio Comunale conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2022 pervenuto in data 13 settembre 2022, alla presenza del Segretario Comunale dott. **Manuel Bruno**, esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10 DEL 29-12-2022

Il sottoscritto DAL BELLO DAVIDE, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE”

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette;

PRESO ATTO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 4 novembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATI:

- il piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del d.lgs 175/2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 28/09/2017;
- il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2018, n. 64 del 30/12/2019, n. 59 del 29/12/2020, n. 58 del 28.12.2021

VISTA la nota trasmessa da ETRA S.P.A. nostro prot. 11811/2022 e 11878/2022 con la quale la suddetta società, partecipata direttamente dal Comune di Nove, ha comunicato che non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2022, sull'assetto delle tre società partecipate da

ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 19.10.2021 con la quale questa Amministrazione dava le seguenti indicazioni all'amministratore Unico di Pedemontana Patrimonio e Servizi srl:

- sciogliere entro il 31.12.2021 le A.T.I. in essere con AP Reti gas Spa e con Servizi a Rete Srl a socio unico;
- procedere alla distinzione organizzativa del ramo rifiuti e ambientale dal resto delle attività societarie al fine di permettere all'Amministrazione comunale di procedere all'affidamento in house di tale servizio alla società ETRA Spa, partecipata dal Comune di Nove, con la contestuale cessione delle risorse strumentali ed umane collegate al servizio stesso. In particolare si procederà a curare il riassorbimento alle migliori condizioni possibili in Etra Spa del personale interessato;
- svolgere un'indagine di mercato per individuare dei soggetti interessati all'acquisto della centralina idroelettrica costruita sulla roggia Brentella e nel frattempo procedere alla rinegoziazione del finanziamento acceso per la realizzazione dell'opera;
- procedere, una volta completate le attività sopraelencate all'avvio di una nuova procedura di cessione della società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl con le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione comunale;
- predisporre tutte le misure operative affinché il Comune possa acquisire la proprietà di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, della Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. per i quali possa sussistere un rilevante interesse pubblico

VISTA la richiesta di informazioni inviata dal Sindaco del Comune di Nove all'amministratore Unico di Pedemontana Patrimonio e Servizi srl (ns. prot. 2724/2022);

TENUTO CONTO della necessità di effettuare un dovuto passaggio di consegne e di informazioni con il Commissario Straordinario;

PRESO ATTO della necessità di effettuare una valutazione complessiva con perizia giurata di stima per poter attribuire un valore complessivo alla partecipazione, verificandone puntualmente i dati contabili;

VISTO il bilancio d'esercizio 2021 e i relativi allegati della società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. (ns. prot. 12530/2022)

VISTO il parere del legale incaricato dalla società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. (ns. prot. 11880/2022) ai fini della individuazione della corretta procedura di alienazione;

CONSIDERATO che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano (Allegato A),

VISTO l'art. 20 del testo Unico della società a partecipazione pubblica (Tusp);

VISTI:

- il d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano periodico di razionalizzazione delle società in cui il Comune di Nove detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del piano di razionalizzazione approvato da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati e meglio dettagliato nell'allegato A):
 - con riferimento a **Etra energia srl**: di mantenere la partecipazione;
 - con riferimento a **ASI s.r.l.**: di mantenere la partecipazione;
 - con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**: di mantenere la partecipazione societaria;
3. di prendere altresì atto delle indicazioni date all'amministratore unico di Pedemontana Patrimonio e Servizi srl con delibera di Giunta comunale n.114 del 19.10.2021;
4. di dare atto che la ricognizione effettuata con il presente atto prevede il proseguimento del processo di razionalizzazione avviato in precedenza riservandosi di verificare puntualmente i dati contabili e le condizioni di sostenibilità a breve e a medio periodo della partecipata Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l.;
5. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- fine proposta ---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto e di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - dott.ssa Renata Carletti *(firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE – dott. Manuel Bruno *(firmato digitalmente)*

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 10 DEL 29-12-2022:

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Dal Bello Davide - Responsabile Area Finanziaria in data 30-12-2022.

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Dal Bello Davide - Responsabile Area Finanziaria in data 30-12-2022.